Sull'esclusione di un candidato da una procedura concorsuale a causa della mancata sottoscrizione del *curriculum vitae*: profili giurisprudenziali.

La tematica in esame è stata puntualmente scrutinata dalla Quinta Sezione del TAR Campania Napoli, con decisione n. 4511 del 2018 (1), che ha ritenuto palesemente illegittima l'esclusione di un candidato, da una procedura concorsale, per non aver sottoscritto il *curriculum vitae*.

Nello specifico, il TAR Campania ha asservato che: «non può negarsi che l'Amministrazione sia titolare dell'ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte quelle disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta; tuttavia il concreto esercizio di tale potere discrezionale deve essere logicamente coerente con l'interesse pubblico perseguito, avendosi cura di valutare la portata delle clausole del bando, ove comminino l'esclusione in termini generali ed onnicomprensivi, alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare ed alla rilevanza della lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante (Cons. Stato, V, 10.11.2003, n.7134)>>.

E' stato, altresì, evidenziato che: << la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando non va condotta con lo spirito della caccia all'errore, ma tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (Cons. Stato, V, 21.9.2005, n.4941)>>.

In pratica, <**La portata delle singole clausole che comminano l'esclusione in termini** generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor partecipationis (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, I, 27.7.2006, n.6583; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 1.12.2005, n.2088; 10.5.2005, n.399; Cons. Stato, V, 10.11.2003, n.7134; 4.4.2002, n.1857; 16.1.2002, n.226)

con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 5.10.2005, n.5367; V, 4.2.2004, n.364)>>.

A ciò si aggiunga, che «la stessa Amministrazione ha un precipuo interesse al più specifico obiettivo di un confronto più ampio possibile tra i partecipanti, dando applicazione alle indicazioni secondo cui il mancato rispetto delle formalità richieste dal bando per dar luogo ad esclusione dalla selezione deve essere interpretato secondo il comune canone di ragionevolezza e comunque senza incidere sulla "par condicio". Atteso che devono ritenersi mere irregolarità quelle carenze assolutamente inidonee ad influire sulla certa conoscenza dello stato dei fatti da parte della P.A., si può convenire (T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 9.5.2001, n.3991) che le forme hanno un ruolo strumentale di espressione dei contenuti, mentre il vizio di forma può invalidare l'atto solo laddove oggettivamente impedisce il conseguimento del risultato verso cui l'azione amministrativa è diretta "…… evitandosi formalismi che portano a restringere, senza un effettivo interesse pubblico, la più ampia partecipazione di concorrenti"».

Per tali ragioni, il TAR Napoli ha correttamente ritenuto di dover «censurare l'operato dell'Amministrazione nella misura in cui ha conferito rilevanza, ai fini dell'esclusione dalla selezione, ad una mera irregolarità come tale inidonea ad influire sulla certa conoscenza dello stato dei fatti e ad invalidare l'atto per impossibilità del conseguimento del risultato», con conseguente annullamento giurisdizionale degli impugnati provvedimenti in forza dei quali era stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, esclusivamente in ragione della mancata sottoscrizione del curriculum vitae.

Alla luce di quanto innanzi, va ritenuto illegittimo un bando di concorso nella parte in cui, del tutto irragionevolmente ed ingiustificatamente, impone, a pena di esclusione, che il *curriculum vitae*, da allegare alla domanda di partecipazione, debba essere firmato in calce o digitalmente: conseguentemente, risultano, altresì, illegittimi tutti gli impugnati provvedimenti adottati in piena ed automatica attuazione delle predette disposizioni del bando di concorso, così disponendo l'esclusione del candidato dall'espletanda procedura concorsuale.

1. Decisione, peraltro, non impugnata e, quindi, passata in giudicato.

Dicembre 2021